

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) ALVISI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: ALVISI

Seduta del 17/04/2023

FATTO

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, riferisce di aver perfezionato un prestito personale con l'intermediario convenuto, che l'ha poi segnalato in CRIF, asseritamente senza preavviso, per il mancato pagamento di rate scadute. Si duole che l'intermediario abbia rigettato la sua richiesta di cancellazione delle segnalazioni a suo carico senza tuttavia fornire prova dell'avvenuta consegna del preavviso di segnalazione. Con ricorso all'Arbitro il ricorrente ha quindi insistito, in via principale, sulla richiesta di cancellazione delle segnalazioni in SIC eseguite dall'intermediario resistente a suo carico, asseritamente senza preavviso, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 4, co. 7 del Codice di Deontologia e dell'art. 125 co. 3 TUB, mentre in via subordinata ha chiesto il risarcimento del danno da mancato accesso al credito causato dall'illegittima segnalazione, quantificandolo nell'importo di € 500,00.

L'intermediario, a sua volta costituitosi, eccepisce di aver perfezionato col ricorrente, in data 26.10.2016 un prestito agrario finalizzato all'acquisto di macchinari per l'importo di € 51.000,00 della durata di 84 mesi (all. 3 alle controdeduzioni). Evidenzia che, a partire dalla rata dell'08.05.2021, il cliente non ha più provveduto al regolare pagamento delle rate scadute e di averlo segnalato in CRIF a partire dal settembre 2021. Fa presente di aver comunicato al cliente che i dati relativi ai ritardi nei pagamenti sarebbero stati registrati nei sistemi di informazione creditizia e produce le missive già allegate in riscontro al reclamo (all. 8 alle controdeduzioni). Rileva che il 27.12.2021 la posizione del cliente veniva classificata a "incaglio-inadempienze probabili" e che il 25.03.2022 il cliente avanzava una proposta di rientro mediante il pagamento, a partire dal 30.06.2022, di n. 60 cambiali di € 477,85 ciascuna, che l'intermediario accettava, salvo buon fine, continuando a segnalare il nominativo del ricorrente presso il SIC e cancellando soltanto l'indicazione



“in contenzioso inadempiente” per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, mentre restavano ferme le segnalazioni relative ai ritardi nel pagamento delle rate scadute. Il resistente afferma che l'importo delle rate insolute è pari ad € 16.070,56 mentre il debito residuo ammonta ad € 7.871,25. Eccepisce che il cliente oltre ad essere stato preavvisato delle segnalazioni negative in SIC, sarebbe stato consapevole della sua situazione di morosità in quanto ricevette il messaggio di impagato con riferimento alle rate che vennero stornate per mancanza di fondi dall'istituto bancario presso il quale era domiciliato il pagamento. Eccepisce altresì la genericità e l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno. Conclude chiedendo all'Arbitro di respingere la domanda di cancellazione delle segnalazioni in CRIF dallo stesso effettuate in quanto legittime e in ogni caso di respingere la domanda risarcitoria del ricorrente in quanto generica e infondata.

Con le repliche il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso in ragione dell'asserito mancato assolvimento, da parte dell'intermediario, dell'onere di provare l'effettiva ricezione del preavviso di segnalazione in SIC. In particolare, il ricorrente ha evidenziato come il report di consegna della missiva datata 30.11.2019 riporti la dicitura “tracciatura non disponibile” mentre sarebbe priva della prova di consegna anche la missiva datata 31.05.2021.

Con le controrepliche l'intermediario ha insistito nel difendere la legittimità delle segnalazioni effettuate. Con riferimento alla missiva del 30.11.2019 ha evidenziato che è stata inviata a mezzo del servizio postale, fermo che le segnalazioni in CRIF relative al 2019 non sono più visibili, essendo la visibilità delle informazioni registrate nel sistema limitata ai soli 24 mesi anteriori. Ribadisce la regolare spedizione e ricezione del preavviso in data 30.11.2020, relativo al mancato pagamento della rata semestrale con scadenza in data 08.11.2020. Conclude insistendo per l'integrale rigetto del ricorso.

Con ordinanza dd. 6 marzo 2023 il Collegio di Bari ha rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento, ritenendo di particolare importanza la risoluzione di due questioni, non pacifiche nella giurisprudenza, relative alla legittimità di segnalazioni negative nei sistemi privati di informazioni creditizie (c.d. SIC) che siano registrate, senza preavviso, a carico del nominativo di una persona fisica che abbia perfezionato un contratto di finanziamento nell'esercizio della sua attività professionale.

Il Collegio rimettente, premesso che l'intermediario non risulta avere assolto l'onere di provare la ricezione, da parte del destinatario, del preavviso di segnalazione in SIC con riferimento alle segnalazioni negative registrate dal novembre 2019 al novembre 2020 mentre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 co. 3 TUB e dell'art. 5 co. 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, la legittimità della segnalazione consegue al rispetto del presupposto formale in ragione del quale l'intermediario è tenuto a preavvisare il cliente della prima segnalazione pregiudizievole, ha osservato che l'esito del procedimento viene perciò a dipendere dalla soluzione delle seguenti due questioni:

- (i) se il preavviso di segnalazione sia un presupposto di legittimità anche quando la persona fisica non sia un consumatore, ma un imprenditore individuale;
- (ii) se il preavviso inviato successivamente alla data di prima segnalazione renda illegittime anche le segnalazioni successive o se, invece, il successivo invio comprovato del preavviso valga a rendere efficaci *pro futuro* le segnalazioni per il periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione.

Il Collegio territoriale ha così compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti per la decisione.

(i) Sulla prima questione, relativa all'obbligo di preavviso nei confronti di persone fisiche non consumatori, si è già espresso, *ex professo*, il Collegio di coordinamento con



decisione n. 9311/2016, statuendo che, benché l'art. 125 TUB disciplini il dovere di preavviso rispetto ai consumatori, non può dedursene *a contrario* il corollario che tale obbligo non sia applicabile anche ai professionisti che siano persone fisiche, in quanto ciò discende non già dall'interpretazione estensiva dell'art. 125 TUB, che è norma speciale rivolta ai soli consumatori, bensì dalla corretta interpretazione ed applicazione della disciplina sulla privacy (che nel 2011 ha escluso dal suo ambito di applicazione le sole persone giuridiche), delle disposizioni attuative del Garante e delle norme generali in tema di rapporti contrattuali. Il Collegio di coordinamento ha inoltre proposto un'interpretazione assiologica dello stesso art. 125 TUB, da intendere quale concretizzazione normativa di un più generale dovere di correttezza e buona fede nei rapporti tra privati, che trova protezione in disposizioni fondamentali dell'ordinamento (artt. 1175, 1337, 1365 c.c.; art. 2 Cost.). Sicché la lesione del diritto alla riservatezza dei dati personali, espressamente riconosciuto a tutte le persone fisiche dall'art. 4, comma 7 del Codice deontologico per i SIC (ora art. 5, comma 6 del nuovo Codice di condotta per i SIC), viene integrata da una segnalazione negativa inserita in un sistema di informazione creditizia senza che vi sia stata una preventiva comunicazione che valga a consentire al debitore di contestare o eliminare tempestivamente il presupposto della segnalazione stessa. Il Collegio di coordinamento ha pertanto concluso che l'art. 4 co. 7 (ora art. 5, co. 6) del Codice deontologico vada sempre applicato a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, non potendo tale norma essere interpretata in conflitto con il Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata.

La linea interpretativa del Collegio di coordinamento ha trovato adesione nei Collegi territoriali che hanno conseguentemente esteso l'obbligo di preavviso anche al cliente non consumatore quando si tratti di debitore persona fisica.

Senonché la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 14382/2021 e n. 39769/2021, riferendosi alla decisione della corte territoriale intervenuta su un caso di segnalazioni in SIC risalenti al 2010 ed effettuate senza preavviso per il mancato pagamento delle rate di un mutuo immobiliare perfezionato con un consumatore anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. 21.04.2016 n. 72 (che ha inserito nel Titolo VI del TUB, intitolato *Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*, il Capo I-bis intitolato *Credito immobiliare ai consumatori*), ha ritenuto che la prescrizione di cui all'art. 4 co. 7 del Codice di deontologia è *“funzionale ... all'individuazione delle corrette modalità di acquisizione e di gestione dei dati personali da registrare nel sistema di informazioni creditizie, da parte del gestore, nella prospettiva ... del credito al consumo; la delibera cioè pone attenzione al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati “a fini di credito al consumo” (o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti, v. il Preambolo), così confermando il limite contenutistico già desumibile dal Tub”*. La Suprema Corte ha osservato *“che, ratione temporis, ciò non poteva assumere un'efficacia generale per ogni operazione creditizia”*, cioè non poteva estendersi ai mutui immobiliari con i consumatori. La Cassazione enunciava pertanto il seguente principio di diritto: *“in tema di segnalazione alle cd SIC – Società di Informazioni Creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza dell'art. 125 Tub, secondo la versione conseguente al d.lgs. n. 141 del 2010, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo”* e non di mutuo immobiliare; *“ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può esser tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un*



terreno o su un immobile edificato o progettato, essendo codesti finanziamenti ratione temporis esclusi dall'ambito applicativo del capo II del titolo VI del citato Tub".

Le due decisioni della Suprema Corte di Cassazione sono state interpretate da alcuni Collegi territoriali nel senso che l'onere di preventivo avviso al debitore sussista solo nel caso in cui il finanziamento sia soggetto all'applicazione del Capo II del Titolo VI del TUB, in cui rientra l'art. 125 TUB, cioè solo quando si tratti di operazioni di credito al consumo: così Collegio di Palermo, decisione n. 11069/2022 e Collegio di Torino, decisione 10064/2022 (in *obiter dictum*).

La maggioranza dei collegi territoriali ha invece seguito la linea interpretativa del Collegio di coordinamento del 2016, ritenendo che il meccanismo protettivo del preavviso operi nei confronti del cliente non consumatore persona fisica e che, ai fini della disciplina della privacy, non rilevi tanto la qualifica di consumatore quanto la distinzione fra persona fisica e persona giuridica (Collegio di Roma decisione 13869/2022; Collegio di Bari, decisione 4717/2022; Collegio di Milano, decisione 644/2023).

Alla luce di quanto sopra (i.e. delle recenti ordinanze della Corte di Cassazione e delle successive pronunce di alcuni Collegi territoriali), il Collegio rimettente ha ritenuto che la questione relativa all'estensione dell'obbligo di preavviso ai non consumatori persone fisiche meriti un ulteriore approfondimento da parte del Collegio di coordinamento, che dovrà stabilire se il fondamento dell'obbligo di preavviso per il caso della segnalazione nei SIC sia rintracciabile esclusivamente nell'art. 125 TUB, e dunque l'interesse protetto sia riconducibile solo al finanziato consumatore, che deve pertanto essere messo in condizione di provvedere all'adempimento tardivo prima che venga segnalato come cattivo pagatore nella rete informativa degli intermediari; oppure se il fondamento dell'obbligo di preavviso sia rintracciabile anche nella normativa sulla privacy e, dunque, il bene della vita sia riconducibile al finanziato persona fisica in quanto tale – quindi senza alcuna ulteriore caratterizzazione sotto il profilo soggettivo – che deve pertanto ricevere protezione quanto al trattamento dei dati personali.

(ii) La seconda questione sottoposta al Collegio di coordinamento, la cui trattazione dà logicamente per risolta la prima, concerne gli effetti di un avviso di segnalazione in SIC, pervenuto successivamente alla data della prima segnalazione negativa, rispetto alle segnalazioni effettuate nel periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione. Nel caso in esame, infatti, il preavviso di cui l'intermediario comprova la ricezione è successivo alla data di prima segnalazione in SIC. Si chiede dunque al Collegio di coordinamento di chiarire se il preavviso inviato successivamente alla data di prima segnalazione in SIC infici la legittimità anche delle segnalazioni successive per tutto il periodo in cui si è protratto l'inadempimento del debitore, oppure valga a rendere efficaci *pro futuro* le segnalazioni effettuate nel periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione.

Il Collegio territoriale ha così compiutamente ricostruito i divergenti orientamenti dei Collegi territoriali ABF rilevanti per la decisione.

Il Collegio di Roma, decisione n. 12644/2016, ha ritenuto che l'avviso successivo alla prima segnalazione in SIC valga a "sanare" la segnalazione per il periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione, attesa la finalità dell'obbligo di preventiva segnalazione, ossia porre il debitore nella situazione di rimediare all'inadempimento (analogamente hanno ritenuto il Collegio di Torino, decisione 296/2023; il Collegio di Bologna, decisione 1127/2020; decisione 25882/2021; il Collegio di Roma, decisione 8696/2022; decisione 16846/2021; 21737/2019).

In senso contrario si sono invece espressi il Collegio di Milano, decisione n. 7588/2022, che in caso di avviso contestuale o successivo ha ritenuto illegittime tutte le segnalazioni; il Collegio di Bari, decisione 8591/22, che ha escluso che la mancanza di preavviso possa



essere sanata da un avviso successivo, permanendo l'illegittimità di tutte le segnalazioni effettuate sia anteriormente che posteriormente l'avviso successivamente intervenuto. Anche il Collegio di Palermo, decisione 2348/2023, ha ritenuto la segnalazione tardiva inidonea a svolgere la funzione del preavviso, sicché – in tale ipotesi – andrebbe disposta la cancellazione integrale delle segnalazioni, senza che sia possibile una cancellazione parziale, con salvezza della 'parte' di segnalazione successiva al preavviso.

DIRITTO

Ciò premesso, questo Collegio di Coordinamento, in risposta al primo quesito, ritiene di dover ribadire quanto già espresso con la propria decisione n. 9311 del 20 ottobre 2016, giusta la quale dall'art. 125 TUB, norma speciale che disciplina l'obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa a carico di un consumatore "nelle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito", non possa dedursi *a contrario*, alla luce di un'interpretazione sistematica e della prevalente applicazione della normativa unionale sulla protezione dei dati personali (sancita anche dall'art. 125 co. 6 TUB), il corollario che l'obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa in un SIC, previsto dal codice deontologico del 2004 e successivamente dal codice di condotta del 2019, non sia applicabile anche a tutela dei professionisti che siano persone fisiche, alla luce delle seguenti ragioni.

L'obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa nei SIC gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo nonché, più estesamente, di affidabilità e puntualità nei pagamenti, è prescritto dal codice deontologico del 2004 e da quello del 2019, approvati con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, e trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, le cui fonti sono state prima la direttiva 95/46/CE e successivamente, a far data dal 25 maggio 2018, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (cfr. in tal senso il preambolo - punto 4 e le premesse del codice deontologico del 2004: "*il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, effettuato da soggetti privati e pubblici (ai sensi dell'art. 12 comma 3 del codice)*"; il considerando n. 2 del codice di condotta del 2019: "*il progetto di codice di condotta presentato dai proponenti contribuisce alla corretta applicazione del Regolamento nel settore dei sistemi di informazioni creditizie e può costituire elemento idoneo a dimostrare la conformità del trattamento posto in essere alla disciplina della protezione dei dati (Considerando 77, artt. 24.3, 32.3, 28.5 GDPR)*"; le premesse 8, 9, 10, 11 del codice del 2019).

La segnalazione negativa nei SIC integra un trattamento (facoltativo) dei dati personali del soggetto finanziato e inadempiente. La base legittima di tale trattamento deve attualmente ravvisarsi nell'art. 6.1, lett. f) GDPR (in precedenza nell'art. 7, lett. f) direttiva 95/46/CE, come attuato dal previgente art. 24 co. 1 lett. g, d.lgs. 30.06.2003, n. 196), cioè nell'interesse legittimo del partecipante al SIC che eroga il finanziamento e che procede alla segnalazione (il quale è titolare del trattamento, insieme al gestore) nonché dei terzi che vi hanno accesso. Tale interesse legittimo viene oggi esplicitato dall'art. 6, co. 1 del codice di condotta 2019 come l'interesse alla "*corretta misurazione del merito e del rischio creditizio*" del finanziato, alla "*corretta valutazione dell'affidabilità e della puntualità dei pagamenti dell'interessato*", alla "*prevenzione del rischio di frode, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto di identità*" (cfr. art. 6, co. 2 codice di condotta 2019). Nel caso dei SIC, "*l'interesse legittimo del titolare del trattamento*" e "*dei terzi cui vengano*



comunicati i dati” consente il lecito trattamento dei dati personali dei soggetti finanziati ed inadempienti, senza necessità del loro consenso, solo se il primo sia valutato (dal medesimo titolare del trattamento) prevalente sugli interessi e sui diritti fondamentali dei secondi. Tale prevalenza deve risultare in esito a un test comparativo che deve tener conto, fra l’altro, dell’impatto del trattamento sui segnalati-interessati, delle loro ragionevoli aspettative, nonché delle garanzie supplementari che potrebbero limitare l’indebito impatto sull’interessato (cfr. in tal senso WP29, Parere 6/2014 sul concetto di interesse legittimo ai sensi dell’art. 7 della direttiva 95/46/CE, nonché il triplice test di cui alla decisione della CGUE 4.05.2017, C-13/16 Valtsts policijas Rigas c. Rigas Pasvaldibas SIA, parr. 28 ss.). Il codice di condotta per i sistemi informativi creditizi gestiti da soggetti privati è esplicitamente inteso “a garantire un corretto bilanciamento di interessi tra i soggetti coinvolti nel trattamento” mediante SIC privati (premessa 10 del codice 2019). Pertanto, la prevalenza dell’interesse legittimo dei partecipanti al SIC, e la conseguente liceità del trattamento dei dati personali delle persone fisiche ivi segnalate negativamente, dipende in concreto dall’effettiva osservanza delle garanzie prescritte dal codice di condotta al fine di limitare l’indebito impatto del trattamento sul segnalato-interessato. Fra tali garanzie rientra anche l’obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa nei SIC (di cui all’art. 4, co. 7 del codice 2004 e art. 5, co. 6 del codice 2019), la cui funzione è quella di integrare la base legittima del trattamento, mentre la sua finalità è quella di ridurre l’impatto sull’interessato. Questi infatti, ove preavvisato, potrà contestare ovvero eliminare il presupposto della segnalazione decidendo di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata (cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provv. 26.10.2017, n. 438).

La premessa 11 chiarisce opportunamente che il codice di condotta 2019 (e le misure ivi previste) non trova applicazione ai trattamenti obbligatori, mediante segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, dove l’obbligo di avviso dell’intermediario viene disciplinato dall’art. 125 TUB e dalla circolare di Banca d’Italia n. 139/1991 s.m.i.

Interpretato alla luce del diritto eurounitario di cui costituisce attuazione nell’ordinamento interno, l’obbligo del preavviso di segnalazione nei SIC di cui all’art. 4, co. 7 del codice deontologico 2004 (oggi art. 5 co. 6 del codice di condotta 2019) deve applicarsi a favore di tutti gli “interessati”, cioè di tutte le persone fisiche i cui dati personali siano oggetto del descritto trattamento facoltativo, inclusi i non consumatori. Il suo ambito di applicazione non può che coincidere con quello delle norme europee in materia di tutela dei dati personali, di cui il codice intende garantire la corretta applicazione con riferimento ai trattamenti mediante SIC, laddove l’art. 4.1 GDPR include nella nozione di “dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)” senza ulteriori distinzioni (così, analogamente, la definizione di “dato personale” e “interessato” di cui all’art. 4 d.lgs. n. 196/2003 attuativo della direttiva madre dopo la riforma ex art. 40 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ne escluse l’applicazione ai dati delle sole persone giuridiche).

L’estensione dell’obbligo di preavviso a tutte le persone fisiche, consumatori e non consumatori, cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento mediante SIC, trova poi numerose conferme testuali nel medesimo codice. L’art. 4 co. 6 del codice deontologico 2004, a proposito della raccolta dei dati, menziona il caso in cui “l’interessato sia un consumatore” accanto ad “altri casi”, confermando la sua applicazione al trattamento mediante SIC dei dati personali di tutte le persone fisiche anche non consumatori. Dal codice di condotta approvato dal Garante privacy con delibera dd. 19.09.2019 scompare poi qualsiasi riferimento ai consumatori, mentre reiteratamente si riferisce a “interessati professionali”, come nel caso in cui l’interessato sia un “esponente



aziendale della società che è parte di un rapporto di finanziamento” (art. 4.2) ovvero nel caso degli “interessati che agiscono nell’ambito della loro attività professionale o imprenditoriale che chiedono di instaurare o sono parte ... di un rapporto con il medesimo partecipante e soggetti coobbligati anche in solido” (art. 8, lett. b).

In conclusione, il codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo o comunque di affidabilità e puntualità nei pagamenti, sia nella versione del 2004 che nella versione del 2019, ha una funzione diversa ed un ambito di applicazione soggettivo più ampio dell’art. 125 TUB. Il codice di condotta prescrive le misure e le garanzie che il titolare del trattamento deve adottare per ridurre l’impatto del trattamento mediante SIC sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati, consumatori o professionisti che siano, i cui dati personali vengono trattati mediante segnalazione negativa. Si tratta di misure e garanzie necessarie, secondo un principio di proporzionalità, affinché in esito al doveroso bilanciamento dei diritti e degli interessi contrapposti dei soggetti segnalati, da un lato, e dei partecipanti al SIC, dall’altro, possa ritenersi prevalente il legittimo interesse al trattamento del finanziatore e degli altri partecipanti al SIC, che su questa base, e solo su questa base, potrà considerarsi lecito (cfr. considerando 40 e art. 6 GDPR). Ne deriva che la persona fisica “interessata” dal trattamento deve essere preavvisata della prima segnalazione negativa, sia essa un consumatore o un professionista, in quanto tale preavviso integra la base legittima del trattamento dei suoi dati personali tramite SIC. Una diversa interpretazione, che restringesse al solo consumatore l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di preavviso prescritto dal codice di condotta qui considerato violerebbe l’art. 3 Cost. (come ha ritenuto anche il Collegio di coordinamento decisione n. 9311 del 2016) nonché il GDPR.

Pertanto, questo Collegio di Coordinamento, in risposta al primo quesito posto dal Collegio di Bari, enuncia il seguente principio di diritto:

“l’obbligo di preavviso di cui all’art. 4 comma 7 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l’obbligo di preavviso di cui all’art. 5, comma 6 del *Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista”.

2. Il secondo quesito concerne gli effetti di un avviso di segnalazione in SIC, pervenuto successivamente alla data della prima segnalazione negativa, rispetto alle segnalazioni effettuate nel periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione. I collegi territoriali partono dal comune presupposto che il preavviso di segnalazione in SIC costituisca requisito procedurale di validità della segnalazione e che la sua finalità sia quella di porre il debitore nella situazione di rimediare all’inadempimento, per dedurre tuttavia due diverse conclusioni, fra loro contrastanti. La maggioranza dei collegi territoriali ritiene che, alla luce della finalità che la segnalazione preventiva è volta a realizzare, il successivo invio dell’avviso, di cui sia comprovata la consegna, valga a sanare la segnalazione per il periodo successivo a quello di ricezione della comunicazione. Per altri



Collegi, invece, l'avviso contestuale o successivo alla data della segnalazione non sana l'illegittimità/invalidità delle segnalazioni successive, risultando in concreto definitivamente frustrata la finalità del preavviso.

Questo Collegio di coordinamento ritiene di comporre il descritto contrasto giurisprudenziale argomentando la soluzione alla luce della risposta data al primo quesito. Se, come si è detto, l'obbligo di preavviso della segnalazione negativa nei SIC integra la base legittima del trattamento dei dati personali della persona fisica segnalata ex art. 6.1 lett. f) GDPR, ove manchi il preavviso l'interesse legittimo dei partecipanti al SIC non può legittimamente prevalere sui diritti del segnalato (interessato), che potrà pretendere la cancellazione delle segnalazioni effettuate a suo carico senza preavviso, dunque illecitamente, nell'esercizio del suo diritto di cancellazione (ex art. 17.1, lett. d del GDPR, cui rinvia l'art. 9 del codice di condotta del 2019). Per converso, l'avviso che intervenga successivamente alla prima segnalazione negativa, ripristina i presupposti, fissati dal codice di condotta, del legittimo bilanciamento degli interessi contrapposti. L'avviso, benché tardivo, da un lato, consente al segnalato-interessato di pretendere la cancellazione delle segnalazioni precedenti l'avviso, in quanto integrano trattamento illecito dei suoi dati personali, e, dall'altro, gli consente, se lo ritenga, di eliminare per il futuro il presupposto della permanenza della segnalazione negativa. In tal modo l'avviso tardivo legittima *de futuro* la prevalenza, sui diritti del segnalato-interessato, dell'interesse legittimo alla segnalazione dei partecipanti al SIC.

Secondo l'interpretazione preferita da questo Collegio di Coordinamento, l'avviso successivo non è tecnicamente un requisito di validità del procedimento di segnalazione, quanto piuttosto un requisito di liceità del trattamento dei dati personali del segnalato, in cui si risolve il procedimento di segnalazione. Non si tratta pertanto di disquisire della possibilità o impossibilità della sanatoria di un vizio del procedimento alla luce della finalità del preavviso (che, come ritenuto anche dal Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento dd. 26.10.2017, n. 438, interpretativo di alcune disposizioni del Codice SIC, è quella di "*consentire all'interessato – venuto a conoscenza dell'imminente segnalazione del suo nominativo nei "Sic" – di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata*"), quanto piuttosto di ripristinare le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali delle persone fisiche segnalate. Il ripristino della liceità del trattamento può avvenire successivamente al suo inizio, attesa la funzione dell'avviso di integrare la base legittima del trattamento, ferma l'antigiuridicità delle segnalazioni precedenti. Non vi è dunque ragione di negare che, pur intervenendo successivamente, l'avviso renda lecito, *de futuro*, il trattamento che prima era illecito a causa della sua mancanza.

Pertanto, il Collegio di Coordinamento, in risposta al secondo quesito posto dal Collegio di Bari, enuncia il seguente principio di diritto:

"La comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso.

Resta ferma l'illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate".

3. Nel caso rimesso alla decisione di questo Collegio di Coordinamento, la visura CRIF aggiornata al 31.10.2022 (all. 4 alle controdeduzioni) reca lo storico di 36 mesi (dal novembre 2019 all'ottobre 2022) ed indica che la prima segnalazione pregiudizievole a carico del ricorrente si riferisce a novembre 2019 (primo ritardo). Sono poi seguite altre segnalazioni negative, fino ad un massimo di tre rate pagate con ritardo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

I ritardi non sono contestati dal ricorrente, che si è limitato a contestare la mancata ricezione del preavviso di imminente segnalazione nel SIC.

L'intermediario ha prodotto tre preavvisi (all. 8 alle controdeduzioni). Di due preavvisi (quello dd. 30.11.2019 e quello dd. 31.05.2021) non risulta la prova di ricezione in quanto il log del servizio "Posta Time", in corrispondenza della voce "Esito Recapito", restituisce il valore "Tracciatura non disponibile".

L'intermediario ha pure prodotto la missiva contenente il preavviso dd. 30.11.2020 (relativo al mancato pagamento della rata semestrale con scadenza l'08.11.2020, indirizzata al medesimo indirizzo che il ricorrente ha indicato nel modulo di ricorso e contenente il numero di contratto e un barcode), con evidenza della consegna in data 29.12.2020 tramite il servizio di spedizione "Posta Time", che effettua una tracciatura satellitare tramite GPS. L'intermediario ha quindi prodotto copia di una schermata che, con riferimento al barcode contenuto nella missiva, indica come data di postalizzazione (invio) il 21.12.2020 e come data di recapito il 29.12.2020.

L'allegato 1 al Codice di condotta per i SIC approvato con delibera del Garante per la Protezione dei Dati Personali dd. 12 settembre 2019 considera idoneo l'invio tramite vettore con servizio di tracciatura della spedizione e certificazione dell'avvenuta consegna al destinatario tramite un servizio di localizzazione satellitare, nonché lettura del codice a barre univoco assegnato ad ogni lettera, con evidenza fornita dallo spedizioniere dell'avvenuta consegna, comprensiva degli elementi del recapito effettuato. Coerentemente, pertanto, i collegi territoriali reputano a loro volta idoneo il servizio "Posta Time" per la prova dell'avvenuta ricezione della missiva spedita con tale servizio se vi sia corrispondenza tra il codice a barre indicato in missiva e quello risultante dai log prodotti dall'intermediario.

Il preavviso dd. 30.11.2020, di cui risulta provata la ricezione in data 29.12.2020, è stato inviato dopo la prima segnalazione in CRIF, risalente a novembre 2019 (un anno prima).

Alla luce del principio di diritto affermato, il preavviso del 30.11.2020, di cui risulta provata la ricezione in data 29.12.2020, rende legittime le segnalazioni effettuate successivamente. Quest'ultimo infatti, benché sia intervenuto successivamente alla prima segnalazione, ha tuttavia ripristinato de futuro la base legittima del trattamento dei dati personali del ricorrente in CRIF tramite le successive segnalazioni, che risultano pertanto lecite ed insuscettibili di cancellazione. Al contrario, le segnalazioni antecedenti devono essere cancellate.

Quanto alla domanda risarcitoria, il danno asseritamente patito non è supportato da idonea documentazione e non può dunque ritenersi provato ai sensi dell'art. 2697, 1° comma, c.c..

La domanda risarcitoria non può pertanto essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda alla cancellazione delle segnalazioni nei SIC antecedenti al mese di gennaio 2021. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI